REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

SEZIONE PRIMA CIVILE

N. 210/15 SENT.
N. 121/14 R.G.
N. 525/15 CRON.
N. 194/15 REP.

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Alberto DA RIN Presidente

Dott. Salvatore DAIDONE Consigliere

Dott. Manila SALVA' Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Oggetto: altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità.

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n. **121** del Ruolo Generale dell'anno **2014**

**TRA**

**Ediagbonya Jeffery**, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera dell'Ordine degli avvocati di Trieste dd. 07.03.2014, con il procuratore avv. Francesco Tartini del Foro di Treviso, con domicilio eletto in Trieste presso lo studio dell'avv. Pietro Becci, che lo rappresenta e difende in giudizio, per mandato in calce dell'atto di citazione in appello notificato il 17.02.2014 a mezzo R.a.r. Ufficio Postale di Montebelluna;

**APPELLANTE**

**E**

**Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro pro tempore, e della **Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di**

ANNOTAZIONE: AI SENSI DELL'ART. 52, COMMA 5, D. LGS. 196/2003, IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI DISPONE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DELLE PARTI/ DI MINORI

27 MAR 2015

IL FUNZ. GIUD.

**Gorizia**, in persona del suo direttore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste costituitasi con comparsa di risposta depositata il 27.02.2015;

**APPELLATI**

**Pubblico Ministero**, in persona del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste;

**INTERVENIENTE**

**Oggetto della causa**: altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità. Appello avverso l'ordinanza n. 3507/13 RG dd. 21.01.2014 del Tribunale di Trieste.

Conclusioni precisate all'udienza del 03.03.2015.

**CONCLUSIONI**

**Dell'appellante**:

voglia la Corte d'Appello di Trieste, in riforma dell'impugnata ordinanza e ogni diversa o contraria istanza reietta:

in principalità:

accertare e dichiarare in favore dell'appellante il diritto alla protezione sussidiaria in Italia ex art. 14 del D.Lgs. 251/07;

in subordine:

accertare e dichiarare che l'appellante non può essere espulso o comunque obbligato a lasciare il territorio italiano ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 286/98 e il suo diritto al rilascio di un permesso di

soggiorno per ragioni umanitarie ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 6 del D. Lgs. 286/98, 32 n. 3 del D. Lgs. 25/08 e 11 lett. C ter del Regolamento Attuativo di cui al Dpr 394/99.

Spese di lite rifuse, con condanna in favore dell'erario ex art. 133 TUSG stante l'intervenuta ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello stato.

Il procuratore dell'appellante rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.

**Degli appellati**:

voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previo rigetto dell'istanze di sospensione, confermare l'ordinanza del Tribunale di Trieste, nel giudizio avente n. R.G. 3507/2013 resa in data 21.01.2014.

Spese, diritti e onorari integralmente rifusi.

**Dell'interveniente**:

chiede la conferma dell'ordinanza impugnata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza dd 21/1/20143 il tribunale di Trieste rigettava la domanda proposta da EDIAGBONYA JEFFERY , nato ad Edo State ( Nigeria) il 12/10/1985 , tendente ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o la protezione sussidiaria e/o il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

Con atto di citazione ritualmente notificato il richiedente ha proposto impugnazione avverso l' ordinanza del Tribunale di cui sopra lamentando che il Tribunale non aveva correttamente valutato la situazione di concreto pericolo che interessava dall'aprile 2011-data di elezione del presidente di religione cristiana Goodluck Jonathan- il suo Paese di origine, essendosi acuita e aggravata, la frattura fra il Nord musulmano e il sud cristiano, diventando fattore scatenante della campagna terroristica, tuttora in corso, promossa da vari gruppi e cellule paramilitari che si riconoscono nella sigla Boko Haram .
Tale situazione di conflitto si è aggravata nel corso del 2012 come comprovato dalla rassegna stampa allegata sub 5 al ricorso di primo grado; dalla risoluzione del Parlamento Europeo( all. 2 al ricorso di I grado) che dal rapporto " Spiraling Violence " di Human Right Watch pubblicato nell'ottobre 2012.
Aggiungeva che le informazioni provenienti da autorevoli istituzioni e organizzazioni internazionali, riferivano in modo incontrovertibile che il Delta del Niger , era caratterizzato da gravi e continui scontri così come tutto il territorio nigeriano e che la situazione era rischio in tutto il Paese .
Concludevano chiedendo la riforma della ordinanza impugnata con la concessione eventualmente della protezione umanitaria.

Si costituivano il Ministero dell'interno e la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma

dell' ordinanza impugnata.

Il PG, con nota depositata in data 31/5/2014, ha concluso per il rigetto dell'appello con conferma dell'ordinanza impugnata .

Osserva il collegio che il reclamo proposto debba essere accolto con conseguente riforma dell' ordinanza impugnata.
Questa Corte ha provveduto all'acquisizione di ufficio sulla situazione generale del Paese con riferimento specifico ai luoghi di nascita e di residenza del richiedente lo status e/o la protezione sussidiaria tramite reperimento di informazioni sul sito internet garantite da organizzazioni internazionali (www.hrv.org.com; www.viaggiaresciuri.it, aggiornato all'aprile 2013) e richiesta di aggiornamenti sulla situazione politica,economica,sociale e religiosa in Nigeria alla Commissione Asilo nei procedimenti n. 392/2013 e 397/2013 RG e di tale documentazione si potrà quindi avvalere questa Corte per la presente decisione essendo le informazioni abbastanza recenti.
L'appellante ha addotto come elemento nuovo tale da giustificare la presentazione di una nuova domanda di protezione sussidiaria, la mutata situazione politico-sociale ed economica in Nigeria rispetto alla sua audizione, per la prima volta, in sede di Commissione in data 10.5.2011 (periodo intermedio tra lo svolgimento delle elezioni -17/4/2011 - e la proclamazione del nuovo Presidente - 29/5/2011).
In particolare, ha precisato di essere stato sentito solo sotto il profilo delle vicende familiari ante 2007 poste alla base della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato non avendo mai invocato la situazione interna nigeriana come presupposto alternativo alla misura di protezione né avendo la Commissione provveduto ad esaminarla d'ufficio.
Da ciò era conseguito il rigetto della precedente domanda presentata nel 2011 ( n. 3280/11 VG ordinanza di data 4/10/2012 del Tribunale Trieste, confermata con sentenza n. 13/2013 della Corte d' Appello di Trieste).
Ritiene il collegio che la domanda odierna proposta sia

ammissibile vertendo fatti nuovi successivi al rigetto della prima domanda presentata nel 2011, trattandosi di elementi che la parte non avrebbe potuto produrre in precedenza riferendosi alla situazione oggettiva determinatasi nel Paese di provenienza ( in tal senso Cass. 28/2/2013 n. 5089).

Premesso ciò si osserva che ,come la Suprema Corte ( Cass ord. dd 29.11.2013 n. 26887; Cass 6880/2011) ha chiarito, nel sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale, il riconoscimento della protezione sussidiaria non richiede, diversamente da quanto previsto per lo status di rifugiato, l'accertamento della esistenza di una condizione di persecuzione del richiedente , ma è assoggettato a requisiti diversi desumibili dall'art 2 lett g) e dall'art 14 Dlgs n. 250/2007 e tale diversità è stata ribadita dalla Corte di Giustizia ( Grande sezione,procedimenti riuniti C 175-179/08) in sede di interpretazione conforme dell'art 11 n. 1 letta e) della Direttiva 2004/83/CE).

Tutte le informazioni assunte tramite il Rapporto Annuale 2013 Amnesty International-Nigeria, i siti "Viaggiare Sicuri" del Ministero degli Affari Esteri e del Dipartiment federale degli affari esteri della Confederazione Svizzera nonché tramite la Commissione Asilo evidenziano che in Nigeria si sono registrate infiltrazioni di cellule terroristiche nel sud-ovest del Paese che fanno temere un incremento di azioni violente.

Qualora il richiedente volesse rientrare nel proprio il luogo di nascita e residenza correrebbe seri rischi per la propria incolumità trattandosi di luogo nel quale vige un clima di violenza diffusa e indiscriminata a causa di conflitti armati tra etnie, attentati dinamitardi, lotta armata condotta da nuclei di nativi che si battono contro lo sfruttamento delle risorse naturali da parte di società multinazionali , da disordini politici e sociali per il controllo dei giacimenti petroliferi.

L'amnistia del 2009 promessa non è stata attuata come emerge dal Rapporto Human Right Watch 2013 ,si che la violenza nella zona del Delta del Niger non si è risolta.

Ricorre pertanto la ipotesi di cui all'art 14 del Dlgs n.

251/2007, atteso che se il richiedente tornasse nel Paese di residenza, la situazione di violenza diffusa e indiscriminata che caratterizza tali zone del Paese avendo raggiunto un livello così elevato, fa logicamente ritenere che un civile rientrato nel Paese correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla propria vita ( Corte di Giustizia 17.2.2009 nel procedimento C-465-07-causa Meki Elgafaji e Noor Elgafaj contro Staatssecretaris van Justitie; così come Corte di Giustizia 30.1.2014 nella causa C-285/12 per la definizione di " conflitto armato interno" di cui all'art 15 lett c) della Direttiva 2004/83/CE)), attesa la inidoneità dello Stato e dalle organizzazioni statuali operanti nel Paese a fornire adeguata protezione.

Né può imporsi al richiedente di trasferirsi in altra area meno pericolosa del Paese di origine non essendo tale previsione, presente nella Direttiva europea, stata recepita dal nostro legislatore ( Cass 16.2.2012 n.2294; Cass 22.11.2012 n. 20646; Cass 28.5.2013 n. 13172).

Da quanto esposto discende che deve essere riconosciuta la protezione sussidiaria.

La particolare natura della controversia, la controvertibilità delle questioni trattate ed in particolare la fluidità della situazione concreta nel Paese di provenienza del richiedente la protezione, giustifica la compensazione delle spese di lite anche per questo grado.

**P.Q.M**

Accoglie l'appello proposto da EDIAGBONYA JEFFERY nato ad Edo State (Nigeria) il 12 ottobre 1985 nei confronti di : Ministero dell' Interno e della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia avverso l' ordinanza dd 21.1.2014 del Tribunale di Trieste e per l'effetto, in riforma di quest'ultima, concede all'appellante la protezione sussidiaria.

Compensa tra le parti le spese di lite del grado .

Così deciso in Trieste il 10 marzo 2015

**Il Cons. estensore** — **Il Presidente**

**Dott.Manila Salvà** — **Dott.Alberto Da Rin**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

Depositato in cancelleria il 27 MAR 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone